

## MISURE URGENTI PER LA SALVAGUARDIA DEL SETTORE TURISTICO RICETTIVO

|   |    |
|---|----|
| CREDITO D'IMPOSTA PER COMPENSARE LA RIDUZIONE DI FATTURATO DELLE IMPRESE TURISTICO RICETTIVE.....           | 3  |
| DETRAZIONE PER SERVIZI RICETTIVI (BONUS PER VACANZE IN ITALIA).....   | 4  |
| CREDITO D'IMPOSTA E SOSPENSIONE DI TERMINI PER LOCAZIONE DI IMMOBILI STRUMENTALI ED AFFITTO DI AZIENDA..... | 5  |
| IMU SUGLI IMMOBILI TURISTICO RICETTIVI .....  | 7  |
| INCENTIVI PER LA RIASSUNZIONE DEI LAVORATORI .....  | 8  |
| TUTELA DEL LAVORO STAGIONALE .....  | 10 |

Il settore turistico ricettivo è il ramo dell'economia che per primo ha subito l'impatto dell'epidemia Covid-19 e che è destinato a patirne le conseguenze più pesanti.

Nel giro di poche settimane è venuta meno la totalità della clientela. La domanda ha subito un primo rallentamento nel mese di gennaio a causa della contrazione dei flussi dalla Cina, è seguita una drastica frenata nel mese febbraio con il propagarsi dell'epidemia in Italia ed un blocco pressoché totale dai primi di marzo, quando i provvedimenti del Governo italiano e di altri governi hanno vietato o di fatto impedito ogni spostamento, dall'estero verso l'Italia ed all'interno del territorio nazionale.

Attualmente, solo pochissime strutture sono operative, per fornire supporto ai servizi essenziali (accoglienza di personale sanitario, addetti ai trasporti, forze dell'ordine, persone in isolamento, etc.), mentre la gran parte ha serrato i battenti o è comunque vuota.

Guardando al futuro, si registra una tendenza diffusa alla cancellazione delle prenotazioni ed un'assoluta assenza di nuove prenotazioni anche in relazione a periodi non soggetti alle restrizioni dettate dai provvedimenti delle autorità, anche molto distanti nel tempo.

Un insieme di concause è destinato a far sì che le ricadute negative si protraggano anche dopo la conclusione della fase di emergenza sanitaria:

- il ricorso generalizzato agli ammortizzatori sociali in tutti i settori produttivi, il prolungato periodo di chiusura di molte attività commerciali e, più in generale, la tendenza ad un rallentamento dell'economia, determineranno una riduzione dei consumi turistici;
- ulteriori contraccolpi saranno connessi al fatto che molti lavoratori nelle scorse settimane hanno "consumato" il proprio periodo di ferie per far fronte al periodo di chiusura forzata delle aziende;
- i tempi di diffusione dell'epidemia nei paesi che danno origine ai principali flussi turistici verso l'Italia comporteranno il sostanziale blocco dei turisti stranieri per la stagione estiva 2020 ed è probabile che determinino un notevole calo anche per i mesi successivi;
- i ritmi della vita quotidiana sono stati alterati e c'è da attendersi che i tempi di "ritorno alla normalità" non saranno veloci; per molto tempo, le persone esiteranno prima di prendere un treno o un aereo, frequentare un luogo pubblico, etc.;
- molti grandi eventi di primaria importanza sono stati annullati; le misure di distanziamento riducono la capacità dei mezzi di trasporto; le compagnie aeree hanno dichiarato che impiegheranno meno aerei e faranno meno voli, anche dopo l'uscita dall'epidemia, perché prevedono una caduta netta della domanda.

Nei giorni scorsi Cerved ha stimato che il fatturato del settore alberghiero italiano potrebbe subire, nel 2020, un calo di oltre il 70% rispetto all'anno precedente. La stima è a dir poco realistica, considerando che nel periodo marzo - settembre si realizza l'80% delle presenze annue e che il 50% della clientela è composto da turisti stranieri, che con ogni probabilità non si rivedranno in Italia prima della fine dell'anno.

Le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese del settore turistico ricettivo richiedono che vengano adottate con urgenze le seguenti misure, volte a mitigare l'impatto della crisi e a sostenere la ripresa della domanda turistica.

## **CREDITO D'IMPOSTA PER COMPENSARE LA RIDUZIONE DI FATTURATO DELLE IMPRESE TURISTICO RICETTIVE**

Articolo ...

(credito d'imposta per riduzione di fatturato delle imprese turistico ricettive)

1. Alle imprese turistico ricettive che subiscano, in ciascun mese del 2020, una riduzione dell'ammontare delle operazioni attive superiore al trenta per cento dell'ammontare delle operazioni attive effettuate nel corrispondente mese del 2019 è riconosciuto un credito d'imposta pari al cinquanta per cento della riduzione subita. La misura del credito d'imposta è aumentata al settanta per cento se la riduzione di attività è superiore al cinquanta per cento.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, senza limiti, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. E' utilizzabile a decorrere dal 16 aprile 2020 e può essere utilizzato anche in relazione ai periodi d'imposta 2021 e 2022. Può essere ceduto all'interno dello stesso gruppo, come definito dall'articolo 2359 del Codice civile.

### **RELAZIONE**

La misura istituisce un credito d'imposta volto a ristorare la perdita di fatturato subita dalle imprese turistico ricettive, per un importo proporzionale al danno subito.

Si evidenzia che la riduzione di attività è misurabile con assoluta precisione, anche ricorrendo ai flussi delle fatture elettroniche e dei registratori di cassa telematici.

### **RELAZIONE TECNICA**

Il costo della misura viene stimato in euro 9.660 milioni.

La stima assume a riferimento il fatturato delle imprese turistico ricettive italiane (divisione ATECO 55), pari a circa 25 miliardi di euro.

Si considera, inoltre, che nel periodo da marzo a dicembre si registrano abitualmente circa il 92% delle presenze turistiche dell'anno, per un fatturato pari a circa 23 miliardi di euro.

Considerando una riduzione di fatturato rispetto al corrispondente periodo del 2019 mediamente pari al sessanta per cento, si stima una perdita di circa 13,8 miliardi di euro e, conseguentemente, un credito d'imposta pari a 9,66 miliardi.

## **DETRAZIONE PER SERVIZI RICETTIVI (BONUS PER VACANZE IN ITALIA)**

Articolo ...

Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi), è inserito il seguente:

<<Articolo 15 bis

(detrazione per servizi ricettivi)

1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di porre rimedio ai conseguenti gravi turbamenti dell'economia, limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, dall'imposta lorda si detraggono le spese, per un importo non superiore a euro 250,00 per persona, sostenute per l'acquisto di servizi erogati da imprese turistico ricettive ubicate nel territorio dello Stato. Analoga detrazione spetta in relazione alle spese sostenute nell'interesse di ciascuna delle persone indicate nell'articolo 12.
2. Ai fini dell'applicazione della detrazione di cui al comma 1, la fattura o il documento commerciale rilasciato dall'impresa turistico ricettiva deve attestare l'identità dei soggetti che hanno usufruito dei servizi, l'importo pagato e la località italiana in cui è stata resa la prestazione.
3. I lavoratori dipendenti e i pensionati possono chiedere che la detrazione di cui al comma 1 venga applicata dal sostituto d'imposta, che vi provvede fino a concorrenza dell'imposta lorda, a decorrere dal mese successivo alla presentazione della richiesta.>>

## **RELAZIONE**

La misura è volta ad incentivare i contribuenti a svolgere un periodo di vacanza in Italia. Lo strumento proposto è basato su una detrazione d'imposta, entro un tetto prefissato, da riconoscere in relazione all'acquisto di servizi turistico ricettivi.

Si evidenzia che la misura non si rivolge unicamente ai cittadini italiani ma a tutti i contribuenti soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche dovuta allo Stato italiano, a prescindere dalla nazionalità.

Si evidenzia altresì che si ritiene opportuno proporre questa modalità (credito d'imposta da "liquidare" in tempi brevissimi), anziché soluzioni alternative basate su "card" o su "buoni", per evitare effetti distorsivi, che potrebbero comportare l'utilizzo solo presso alcuni segmenti di mercato o l'utilizzo improprio delle somme.

## **RELAZIONE TECNICA**

Il costo della misura viene stimato in euro 2.000 milioni, ipotizzando che accedano al beneficio 8 milioni di contribuenti.

## **CREDITO D'IMPOSTA E SOSPENSIONE DI TERMINI PER LOCAZIONE DI IMMOBILI STRUMENTALI ED AFFITTO DI AZIENDA**

Articolo ...

(credito d'imposta e sospensione di termini per locazione di immobili strumentali ed affitto di azienda)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione di immobili strumentali allo svolgimento dell'attività imprenditoriale turistico ricettiva o del sessanta per cento dell'importo pagato dal gestore della struttura turistico ricettiva a titolo di corrispettivo per l'affitto d'azienda turistico ricettiva.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, senza limiti, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. E' utilizzabile a decorrere dal 16 aprile 2020 e può essere utilizzato anche in relazione ai periodi d'imposta 2021 e 2022. Può essere ceduto all'interno dello stesso gruppo, come definito dall'articolo 2359 del Codice civile.

3. Sono comunque sospesi, fino al prossimo 31 agosto 2020, a richiesta dell'interessato i termini per il pagamento:

a) dei canoni di locazione degli immobili strumentali allo svolgimento dell'attività imprenditoriale turistico-ricettiva;

b) dei canoni per l'affitto di aziende turistico-ricettive

4. I canoni non versati ai sensi del comma 3, sono pagati a partire dal mese successivo a quello di conclusione della sospensione in 36 rate mensili di pari importo

5. In aggiunta a quanto previsto dal DL Liquidità, è concessa fino al 31 dicembre 2020 una garanzia a titolo gratuito in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali ed internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma, alle imprese turistico-alberghiere con sede e/o con unità produttive in Italia per il pagamento dei canoni relativi a:

a) locazione degli immobili strumentali allo svolgimento dell'attività imprenditoriale turistico-ricettiva;

b) per l'affitto di aziende turistico-ricettive

6. La garanzia di cui al comma 5 è rilasciata entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 10 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di 2 anni

## RELAZIONE

La norma prevede il riconoscimento di un credito d'imposta in favore delle imprese turistico ricettive che non sono proprietarie dell'immobile in cui si svolge l'attività e che in questo periodo sono tenute a pagare il canone di locazione pur in presenza di un sostanziale azzeramento dell'attività.

La medesima agevolazione è prevista per i casi in cui il contratto non prevede la locazione delle mura ma l'affitto dell'azienda.

Viene inoltre disposta la sospensione dei termini per il pagamento dei canoni e per il recesso previsti dai contratti di locazione degli immobili strumentali allo svolgimento dell'attività imprenditoriale turistico ricettiva e dai contratti di affitto di azienda turistico ricettiva, nonché altre misure di tutela per tali imprese.

La misura, che ha carattere eccezionale e transitorio, strettamente limitato alla durata della fase di emergenza, si rende necessaria al fine di salvaguardare la sopravvivenza delle imprese, che devono far fronte ad ingenti costi fissi, in una situazione di mercato connotata dal sostanziale azzeramento dei ricavi.

## RELAZIONE TECNICA

Il costo del credito d'imposta viene stimato in euro 1.875 milioni.

Si considera, a tal fine, che circa il 50% delle strutture ricettive è gestito in regime di affitto (locazione di mura o affitto d'azienda) e che viene destinato al pagamento del canone circa il 25% del fatturato.

Assumendo a riferimento il fatturato delle imprese turistico ricettive italiane (divisione ATECO 55), pari a circa 25 miliardi di euro, e considerando un periodo di applicazione di dieci mesi (da marzo a dicembre 2020), l'ammontare dei canoni può essere stimato in circa 3,1 mld di euro e, conseguentemente, il credito d'imposta risulta pari a circa 1,9 miliardi di euro.

## **IMU SUGLI IMMOBILI TURISTICO RICETTIVI**

Articolo ...

(IMU sugli immobili turistico ricettivi)

1. Per gli immobili iscritti in catasto nelle categorie D/2 e gli altri immobili strumentali allo svolgimento dell'attività imprenditoriale turistico ricettiva non sono dovuti i pagamenti da effettuare alle scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2020 a titolo di:

a) imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni;

b) imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

c) imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui alla legge della provincia autonoma di Trento 30 dicembre 2014, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.

2. I pagamenti di cui al comma 1 sono dovuti nella misura del 30% del valore normale per le scadenze 16 giugno e del 16 dicembre 2021 e del 60% del valore normale per le scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2022.

3. Nel caso in cui il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 non sia il medesimo soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva, l'agevolazione è subordinata alla rinegoziazione del contratto di locazione o del contratto di affitto d'azienda o altro contratto simile, al fine di assicurare una corrispondente riduzione del canone o del corrispettivo dovuto dal soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva.

## **RELAZIONE**

La norma dispone una riduzione temporanea (per tre anni, con incidenza destinata gradualmente a ridursi) del peso del prelievo fiscale che grava sugli immobili strumentali destinati alle attività ricettive, in considerazione del fatto che tali immobili non sono attualmente produttivi di reddito. Nel caso in cui l'immobile sia conferito in locazione, la riduzione d'imposta spetta a condizione che venga trasferita sul gestore dell'attività.

## **RELAZIONE TECNICA**

Il costo della misura è stimato in circa 827 milioni di euro per l'anno 2020, circa 579 milioni di euro per l'anno 2021 e circa 331 milioni di euro per l'anno 2022.

Per l'elaborazione della stima, è stato assunto a riferimento il valore catastale degli immobili iscritti nella categoria D/2, pari a euro 1.143.834.833, applicando la rivalutazione del 5% e moltiplicando per il coefficiente 65, considerando un'aliquota dell'1,06 per mille.

## **INCENTIVI PER LA RIASSUNZIONE DEI LAVORATORI**

Articolo ...

(incentivi per la riassunzione dei lavoratori)

1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività del settore turismo e la ricostituzione delle relative posizioni lavorative, alle imprese turistico ricettive è riconosciuta, sino al 30 settembre 2021, una riduzione del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 600 euro mensili per ciascun lavoratore assunto dopo il 23 febbraio 2020, anche a tempo determinato. La riduzione non è dovuta per i periodi in cui il lavoratore è ammesso alle prestazioni di integrazione salariale.

### **RELAZIONE**

La devastante contrazione di mercato che l'emergenza epidemiologica ha comportato e comporterà per il settore turismo, determina non solo la necessità di ricorrere agli ammortizzatori sociali per i lavoratori in forza, ma anche la necessità di individuare uno strumento che incentivi le imprese a procedere alla riassunzione del personale, in specie quello stagionale.

La misura proposta prevede il riconoscimento di uno sgravio contributivo la cui entità massima è commisurata all'indennità di 600 euro che si prevede di corrispondere ai lavoratori che non saranno riassunti.

Per tal via, a parità di costo per il bilancio pubblico, oltre a sostenere i datori di lavoro che intendono effettuare nuove assunzioni, si realizza un'importante "leva economica", in quanto allo sgravio contributivo stanziato dallo Stato corrisponde l'immissione nel sistema di risorse private di entità pari ad almeno tre volte il contributo statale (cioè la retribuzione dei lavoratori che altrimenti non verrebbero riassunti), che a loro volta genereranno un ulteriore effetto moltiplicatore.

A garanzia dell'invarianza del costo è inoltre esplicitamente previsto che lo sgravio non spetti nei casi in cui il lavoratore venga eventualmente ammesso a fruire del trattamento di integrazione salariale.

### **RELAZIONE TECNICA**

Il costo teorico della misura per l'anno 2020 è stimato in euro 234 milioni.

Il calcolo è basato sull'ipotesi che - durante la stagione estiva 2020 - venga assunto il 50% dei lavoratori che hanno lavorato nel 2018 presso strutture turistico ricettive.

In realtà, la misura è destinata ad avere un impatto finanziario neutro, in quanto dal costo dello sgravio devono essere detratte le indennità che INPS dovrebbe corrispondere ai lavoratori se non venissero riassunti.

In altri termini, se il lavoratore viene assunto, i 600 euro sono destinati all'azienda. Ma se non viene assunto, lo Stato li spende egualmente, erogandoli al lavoratore. Nella seconda ipotesi, la spesa pubblica è la stessa, ma l'effetto moltiplicatore è inferiore.

|                        | maggio     | giugno     | luglio     | agosto     | settembre  |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| dipendenti 2018        | 110.505    | 158.863    | 176.134    | 176.844    | 156.971    |
| dipendenti 2020        | 55.253     | 79.432     | 88.067     | 88.422     | 78.486     |
| riduzione contributiva | 600        | 600        | 600        | 600        | 600        |
| totale                 | 33.151.500 | 47.658.900 | 52.840.200 | 53.053.200 | 47.091.300 |

## **TUTELA DEL LAVORO STAGIONALE**

Articolo ...

(tutela del lavoro stagionale)

1. Per l'anno 2020, la durata della prestazione di NASPI erogabile ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali è incrementata di nove settimane rispetto a quella che sarebbe spettata in ragione dei requisiti posseduti dal singolo lavoratore.

## **RELAZIONE**

L'emendamento è volto a salvaguardare i disoccupati stagionali che hanno esaurito la durata della NASPI a loro disposizione e che non hanno potuto o non potranno riprendere l'attività lavorativa a causa dell'emergenza coronavirus.

L'attività turistico-alberghiera è connotata strutturalmente da un andamento stagionale caratterizzato da flussi oscillanti di lavoro con periodi di più intensa attività nel corso dell'anno o di più anni che comporta la necessità di avere un organico che deve essere necessariamente adattabile a tali oscillazioni dell'attività; nel settore turistico-alberghiero pertanto il ricorso al contratto a termine, in particolare a quello stagionale, è necessario ed imprescindibile per la natura stessa e le caratteristiche dell'attività svolta.

I lavoratori stagionali alternano periodi di attività lavorativa a periodi di disoccupazione con fruizione della Naspi; considerato che tale indennità può essere fruita per un periodo di tempo limitato, determinato in funzione anche delle settimane di attività lavorativa, è molto probabile che una fetta molto importante di lavoratori si trovino alla fine del periodo di fruizione senza poter accedere ad alcun tipo di indennità o ammortizzatore sociale.

Si rende necessario, per tali lavoratori, incrementare di nove settimane la durata della prestazione di NASPI, assicurando loro una tutela equivalente a quella prevista per i lavoratori che beneficiano degli ammortizzatori sociali COVID-19 introdotti dal decreto-legge "Cura Italia".